



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

L.re medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 095/7474618 Fax 0932/953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sto web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA N. 36/2019

Interdizione area demaniale marittima e specchio acqueo situati in località “Maghialonga” nel Comune di Ragusa

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del vigente Codice della Navigazione, gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione e la propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2016 del 30/05/2016, unitamente all'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento all'adozione dei provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- VISTO:** il rapporto di servizio redatto da dipendente personale militare il 27/04/2019, che ha accertato in località “Maghialonga” nel Comune di Ragusa, la presenza di evidenti fenomeni erosivi della costa rocciosa a picco sul mare, con contestuali smottamenti ed eventuali potenziali pericoli di crolli nella zona di demanio marittimo e specchio acqueo sottostante l'area di che trattasi;
- VISTA:** la nota prot. n° 12216 in data 26.02.2018 della Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - Area 2 – Servizio 3, con la quale l'Ente Regionale, confermando la competenza della Regione all'adozione di ordinanze e provvedimenti interdittivi del demanio marittimo per potenziali rischi e pericoli per la pubblica incolumità, ritiene, per ragioni di urgenza, i primi interventi siano adottati direttamente dall'Ente che accerta la sussistenza di fonti di rischio e pericolo, trasmettendo copia dei provvedimenti alla Regione anche per la successiva conferma e/o integrazione da parte dell'Ente titolare dell'area demaniale marittima;
- CONSIDERATA:** la mancanza di attribuzioni sotto il profilo tecnico e/o geologico da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto e la contestuale competenza istituzionale al riguardo del Genio Civile Regionale di Ragusa e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa in ordine agli accertamenti sull'eventuale sussistenza di pericolo per la pubblica incolumità nel tratto di area demaniale e specchio acqueo prospiciente la scogliera a picco sul mare della località “Maghialonga” nel Comune di Ragusa;
- VISTO:** il rapporto di servizio del sopralluogo congiunto effettuato il 29/04/2019 da dipendenti militari, unitamente a funzionari tecnici del Comune di Ragusa e dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, nel corso del quale sono state individuate, con precisione, le prescrizioni, cautele e tratti di litorale demaniale marittimo da interdire e vietare all'accesso, transito e sosta per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose;
- VISTO:** il vigente Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana – Unità fisiografica n° 8 “Costiera di Punta Braccetto al porto di Licata”, da cui risulta che la zona di demanio marittimo sopra citata ricade nel rischio di pericolosità “P4”: molto

elevata;

CONSIDERATE: le prerogative dominicali da parte dell'Amministrazione Regionale, in quanto titolare e custode ex art. 2051 c.c. delle aree demaniali marittime in Sicilia;

RITENUTO: necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, adottare immediate, urgenti ed idonee misure a salvaguardia della pubblica incolumità di persone e cose nonché a tutela della sicurezza della navigazione e dei bagnanti che potrebbero transitare nelle immediate vicinanze dei luoghi di che trattasi;

RITENUTO: necessario limitare, prudenzialmente, il transito di persone e mezzi lungo la fascia demaniale marittima e nello specchio acqueo immediatamente adiacente;

RITENUTO: il carattere precauzionale, cautelativo e sostitutivo del presente provvedimento;

RENDE NOTO

che nel Comune di Ragusa, in località "Maghialonga", censito al foglio di mappa n° 180, particella 19 del Catasto del Comune di Ragusa, all'interno dell'area demaniale marittima, meglio evidenziata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza perche ne formi parte integrante, si trova un tratto di scogliera prospiciente al mare caratterizzato da precarie condizioni di stabilità, frane, smottamenti e crolli.

ORDINA

Art. 1

Interdizione dello specchio acqueo ed area demaniale marittima

Con decorrenza immediata e fino all'emanazione del provvedimento ordinatorio del competente organo individuato nella Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Area 2 Coordinamento Uffici territoriali dell'Ambiente, l'area demaniale marittima ricadente su porzione della particella n° 19 del foglio di mappa 180, sita in località "Maghialonga" nel Comune di Ragusa e, precisamente, presso la scogliera a mare caratterizzata da precarie condizioni di stabilità, frane, smottamenti e crolli di porzioni di demanio marittimo, è interdetta alla sosta, al transito di persone, veicoli, mezzi nautici ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato od esistente, per una profondità di mt. 50 (cinquanta) verso monte a partire dal termine della scogliera a mare e 100 (cento) metri verso mare sempre con inizio dalla parte terminale della scogliera di fronte allo specchio acqueo prospiciente, con estensione dai punti "A" a "B", indicati dalle seguenti coordinate geografiche (Datum WGS '84):

PUNTO A	Lat. 36° 50' 36.44" N – Long. 014° 27' 10.82" E
PUNTO B	Lat. 36° 50' 31.40" N – Long. 014° 27' 12.37" E

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette/i al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3

Attribuzioni della Regione Sicilia

L'Amministrazione Regionale, quale proprietaria del sopraccitato tratto/specchio acqueo demaniale, nell'esercizio delle funzioni dominicali e quale proprietaria del bene, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti riconducibili per legge nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di evitare che dal bene stesso possano derivare potenziali danni ad alcuno o potenziali pericoli per la pubblica incolumità, informando contestualmente questa Autorità marittima sulle azioni intraprese e/o determinazioni adottate.

Art. 4

Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco del Comune di Ragusa, in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché quale Autorità locale di Protezione Civile con autonomi poteri d'intervento a tutela della popolazione e dei beni interessati da eventi calamitosi (ex art. 15 della Legge n. 225/1992), dovrà adottare tutte quelle misure di emergenza, provvisorie, contingibili ed urgenti, rivolte a meglio segnalare, circoscrivere e delimitare gli specchi acquee e le aree demaniali marittime interdette, allo scopo di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini.

Lo stesso, a tale scopo, avrà cura di circoscrivere gli specchi acquee e le aree demaniali marittime indicate nell'art. 1 della presente Ordinanza con adeguati apprestamenti diurni e notturni, disponendo per la più ampia diffusione del presente provvedimento anche a mezzo di cartelli monitori di divieto e/o di **pericolo ben visibili**.

Predisporre ogni idoneo accorgimento, come segnaletica anche a monte di tutte le suddette zone di divieto interessate, per rendere noto l'incombente pericolo a chiunque volesse, eventualmente, raggiungere il litorale sottostante attraverso i pubblici accessi e, laddove possibile, recingere o sbarrare gli stessi.

Dovrà essere altresì, assicurato un periodico monitoraggio della zona in questione, per impedire l'accesso non autorizzato di persone e mezzi.

Art. 5

Disposizioni finali e sanzioni

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e/o balneazione e della pubblica incolumità.

Questa Capitaneria di Porto deve comunque intendersi manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose dalle operazioni in dipendenza della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato,

- dagli artt. 328, 650 e/o 673 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1231, 1161, comma 2° e/o 1164 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce "Ordinanze";
- d) invio a concessionari demaniali, operatori ed utenti della spiaggia e del mare in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, lì 03 maggio 2019

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Pierluigi MILELLA

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



All.1


Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale


V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Stralcio planimetrico





LATITUDINE	36° 41' 31.65" N
LONGITUDINE	014° 58' 14.80" E